



## ***Periodico informativo n. 94/2015***

### ***Patrimoniali estere con maggiorazione***

**Gentile Cliente,**

**con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che chi non ha provveduto ad effettuare i pagamenti delle patrimoniali estere (IVIE e IVAFE) entro lo scorso 16 giugno, può provvedervi entro il prossimo 16 Luglio pagando una maggiorazione dello 0,40% di quanto dovuto.**

#### ***Il pagamento dell'IVIE***

Per il versamento dell'IVIE (**Imposta sul valore degli immobili esteri**) si applicano le stesse regole previste per l'Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo.

La liquidazione dell'imposta sugli immobili esteri avviene nel Quadro RW ed in particolare nel rigo RW7.

**Nota bene - Pertanto:**

- ⇒ l'acconto per il 2015 non è dovuto se l'importo di cui al rigo RW7 non supera euro 51,65.

Superato tale ammontare, l'acconto è dovuto nella misura del 100% con le seguenti modalità:

- ⇒ in **un'unica soluzione**, se l'importo dovuto è inferiore a euro 257,52, da versare entro il 30 Novembre 2015;

- ⇒ in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52, di cui:
- la prima nella misura del 40% da versare entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
  - la seconda, per la restante parte, da versare entro il 30 Novembre 2015.

Va versato inoltre il saldo dell'IVIE dovuta per il 2014, data dalla differenza dall'IVIE dovuta per il medesimo periodo d'imposta e gli acconti versati.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

<b>4041</b>	Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
<b>4042</b>	Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO
<b>4044</b>	Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
<b>4046</b>	Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione, nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

## **IVAFE**

Il pagamento dell'Ivafe segue le regole previste per l'Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

La liquidazione dell'imposta sugli immobili esteri avviene nel Quadro RW ed in particolare nel rigo RW6.

**Nota bene - Pertanto:**

- ⇒ l'acconto per il 2015 non è dovuto se l'importo di cui al rigo RW6 non supera euro 51,65.

Superato tale ammontare, l'acconto è dovuto nella misura del 100% con le seguenti modalità:

- ⇒ in **un'unica soluzione**, se l'importo dovuto è inferiore a euro 257,52, da versare entro il 30 Novembre 2015;
- ⇒ in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52, di cui:
  - la prima nella misura del 40% da versare entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
  - la seconda, per la restante parte, da versare entro il 30 Novembre 2015.

Va versato inoltre il saldo dell'IVAFE dovuta per il 2014, data dalla differenza dall'IVAFE dovuta per il medesimo periodo d'imposta e gli acconti versati.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

<b>4043</b>	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
<b>4047</b>	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
<b>4048</b>	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

**Esempio** - Ipotizziamo che un contribuente debba versare per il 2014 un IVAFE a titolo di saldo pari ad euro 136,00.

Per il versamento dell'IVAFAE per il 2014 dovuta a titolo di saldo, il modello F24 andrà compilato nella parte relativa alle imposte dirette riportando le seguenti indicazioni

4043	0101	2014	136,00
------	------	------	--------

In tale caso, non l'acconto è dovuto in un'unica soluzione essendo l'importo dovuto è inferiore a euro 257,52. Questo può essere versato entro il 30 Novembre 2014.

Nel versamento delle patrimoniali esteri si potrà usufruire della rateizzazione al pari dei versamenti IRPEF.

Flavia Valmorra - Roberto Garavini

Ravenna 03 luglio 2015